

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 110-1/ / 2023 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA.

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 66 ss. C.C.I.I. tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine degli Avvocati di Teramo, avv. Emiliano Mario Laraia, nell'interesse di

1. De Martinis Marco (C.F.DMRRMC65S05L103I),
2. Di Pancrazio Stefania (C.F. DPNSFN76R62L103Q);

dato atto che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

osservato inoltre:

che l'allegata relazione si esprime anche in ordine all'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;

che la relazione attesta che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I., in quanto il consumatore istante:

- non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due precedenti esdebitazioni;



- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

che il professionista nominato dall'O.C.C. ha provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;

considerato che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.; dato atto che non sono state presentate osservazioni al piano da parte di soggetti legittimati;

evidenziato che è pervenuta una osservazione da parte del soggetto riscossore Soget s.p.a., rispetto alla quale il legale dei ricorrenti ha garantito di farsi *"... carico, nel contempo e sino all'omologa del piano, di ulteriori pagamenti concordati con i suddetti enti impositori, garantendo loro una maggiore soddisfazione dei crediti certificati"*

rilevato che il professionista designato dall'O.C.C. ha formulato parere contrario e richiesta di rigetto dell'osservazione eccependo il difetto di legittimazione attiva del soggetto osservante e quindi l'inammissibilità delle relative note critiche, ritenendo non necessaria alcuna modifica al piano;

ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal professionista;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, decidendo sul ricorso, pronuncia la seguente sentenza.

Omologa

il piano con relativi allegati, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza.

ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.,

dispone

che il debitore proceda alle vendite e alle cessioni previste dal piano tramite procedure competitive, nominando gestore per la vendita telematica "aste giudiziarie in linea s.p.a.", anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. In ordine a beni mobili di modesto valore, che sia desumibile da listini o prezziari correnti, autorizza la vendita a trattativa privata al fine di contenere le spese di pubblicità

Dichiara



chiusa la procedura.

Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I.

riserva a sé la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento – in particolare, art. 16 D.M. 202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. - solo all'esito della procedura.

Teramo, 03/11/2025

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori

